

Infedeltà coniugale, nesso di causalità e oneri probatori

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Muscio)

INFEDELTÀ CONIUGALE – SEPARAZIONE – MOTIVO DI ADDEBITO – NESSO CAUSALE – ONERI PROBATORI A CARICO DELLE PARTI

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 12.6.2006 n. 13592); ciò salvo che, la parte cui si addebiti l'adulterio non provi la situazione di preesistenza della crisi coniugale e cioè che era già irrimediabilmente in atto una crisi coniugale, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – CONDIVISO – CONFLITTUALITÀ DEI CONIUGI – ESCLUSIONE – NON SUSSISTE

Il regime di affidamento stabilito dal legislatore a tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso cui può derogarsi in presenza di situazioni di incapacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori o di situazioni di conflittualità tra i coniugi tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. Sez. I 29.3.2012 n. 5108, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16593). E', quindi, evidente che non possano trovare accoglimento le domande di affido esclusivo dove non vi siano elementi per ritenere un genitore più capace a tutelare l'interesse dei figli dell'altro e essendo certo, invece, che l'atteggiamento di ostilità reciproca e la tendenza a screditare l'altro non consente in alcun modo di assicurare che il genitore cui fossero affidati i figli sarebbe in grado di tutelare l'altra figura genitoriale e il rapporto dei figli con il genitore non affidatario.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 31.7.2008, S chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in Milano il ...1995, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ., nato il ..1995, ..., nata il ..1999 e .., nata il ..2002 e la frequentazione con il padre un giorno alla settimana da concordare con la madre, di assegnare a lei la casa coniugale, sita in Milano ... 4, di proprietà dell'Aler e condotta in locazione e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 600, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie e di istruzione.

Con comparsa, depositata in data 10.12.2008, si costituiva L avanzando domande speculari a quelle della ricorrente: la separazione con addebito alla moglie,

l'affidamento esclusivo a sé dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un mantenimento per i figli a carico della moglie di € 600 oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie.

All'udienza presidenziale del 18.12.2008 il Presidente, sentite le parti, affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori e, in via del tutto provvisoria, attesa la dichiarazione del signor L per cui a breve avrebbe avuto la disponibilità di un'abitazione pubblica, sull'accordo delle parti disponeva che gli stessi continuassero a vivere nella casa coniugale regolamentando le modalità di accudimento dei figli tra gli stessi e stabilendo che ciascuno contribuisse nella misura del 50% al mantenimento dei figli e alle spese della casa.

Alla successiva udienza presidenziale del 9.3.2009, preso atto del mancato reperimento di un'altra abitazione da parte del signor L e della circostanza che la di lui madre aveva la disponibilità di una casa posta al piano superiore di quella coniugale, collocava i minori presso la madre, assegnava la casa coniugale alla signora S e regolamentava la frequentazione dei figli con il padre ordinando alle parti il deposito della documentazione bancaria relativa ai conti correnti alle stesse intestati.

Con ordinanza riservata del 18.3.2009, le cui motivazioni possono qui intendersi richiamate, il Presidente poneva a carico del signor L, con decorrenza dal marzo 2009, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante versamento della somma mensile di € 480, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con il pagamento del 50% delle spese scolastiche relative ad iscrizione, materiale scolastico, libri di testo e gite proposte dalla scuola, nonché dei tickets per prestazioni mediche effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese dentistiche e specialistiche in strutture private e di quelle per un'attività sportiva e/o culturale per ciascun figlio, purché previamente concordate tra i genitori; nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il 1.10.2009.

Reiterate le domande con le memorie integrative, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c e considerata l'istanza urgente di affido esclusivo avanzata da parte attrice, il Giudice Istruttore con ordinanza del 10.2.2010, attesa la grave conflittualità tra i coniugi, incaricava i Servizi Sociali del comune di Milano di svolgere un'accurata indagine sulla situazione dei minori e dei genitori e decideva sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti.

Espletata l'istruttoria orale attraverso l'interpello delle parti e l'esame dei testi e definita con un accordo delle parti raggiunto all'udienza del 10.5.2012, fissata da questo nuovo Giudice Istruttore subentrato nel ruolo, la questione delle modalità di ritiro dei minori dalla scuola, all'udienza del 12.12.2012 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

Parte convenuta depositava in pendenza dei suddetti termini ulteriore istanza per la determinazione delle modalità di ritiro dei figli nei giorni in cui le scuole fossero chiuse, respinta dal Giudice Istruttore salva ogni diversa determinazione del Collegio.

In data 13.2.2013 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E' pacifico, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la identica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della crisi coniugale, nè appare possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Quanto alle reciproche domande di addebito ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la domanda avanzata da S, non essendo state provate le allegazioni poste dall'attrice a suo fondamento.

Nessuna prova è, infatti, stata raggiunta quanto alle condotte di denigrazione ed umiliazione con espressioni del tipo *"puttana, sei una madre di merda, hai il culo a Titanic, non sai fare niente"* che sarebbero state poste in essere nei cinque anni precedenti il ricorso dal L alla presenza di conoscenti, familiari e figli, non avendo parte attrice dedotto capitoli di prova specifici e puntuali su tali condotte ed essendo del tutto generici o irrilevanti le capitolarioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non reiterate poi in sede di precisazione delle conclusioni.

L'episodio del 27 aprile 2008 in cui il marito l'avrebbe insultata alla presenza dei figli che può ritenersi provato, perché riferito da R, vicina di casa della coppia, unica persona che ha assistito personalmente e direttamente al fatto e la cui deposizione appare attendibile in quanto soggetto estraneo alle parti, viene dal testimone descritto come un litigio della coppia nel corso del quale poi il L avrebbe insultato la moglie dicendole in presenza dei tre figli *"puttana", "sfondata" e "questa non è vostra madre è una puttana"* precisando però la teste che era la prima volta che sentiva i coniugi litigare così.

Quanto all'episodio del 22 maggio 2008 in cui secondo l'attrice sarebbe stata aggredita fisicamente dal marito non vi sono testimoni diretti, essendo l'evento stato riferito dalla S tanto alla teste sopra indicata quanto a P, attuale convivente dell'attrice la cui deposizione nel suo complesso può considerarsi poco attendibile per quanto meglio di seguito esposto, ed essendo il referto medico prodotto alquanto generico non riportando neppure una prognosi (doc. 13 parte attrice).

In ogni caso tali due episodi si collocano temporalmente in un periodo in cui la crisi coniugale era ormai conclamata, posto che i coniugi in data 14.4.2008 avevano sottoscritto un ricorso per separazione consensuale che non aveva poi avuto seguito non essendosi presentato il signor L all'udienza fissata per il mese di settembre 2008 (documento prodotto da parte attrice all'udienza presidenziale), sicché nessuna rilevanza causale possono avere avuto rispetto alla crisi della coppia.

Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata da L ritenendo il Tribunale che il convenuto abbia provato l'allegazione dallo stesso posta a fondamento della domanda, ovvero sia che la moglie aveva avviato dal 2006 una relazione extraconiugale con un suo collega di lavoro, ..

Sono in tal senso inequivocabili le e-mail scambiate tra la moglie e il signor .. prodotte da parte convenuta che documentano la relazione già a partire dall'agosto 2007 (doc. 9 parte convenuta).

Si legge, infatti, *"ciao amore, correggi intesta e mettimi il protocollo giusto"* (e-mail del 9.8.2007), *".. lo sai che ti amo"* (e-mail del 19.9.2007), *"ciao amore, come farei senza di te"* (e-mail del 26.10.2007), *"devo essermi persa una puntata. Mi hai appena scaricata a casa non vedo l'ora di vederti. Mi hai detto che non verrai più a prendermi. Questo sarebbe la dimostrazione dell'amore che nutri per me? Ci rimango male quando mi tratti così. Quando vorrai sai dove trovarmi. Ciao"* (e-mail del 12.11.2007), *"Ciao . ho aspettato tutto il giorno che tu mi dicessi qualcosa ma non l'hai fatto. Intanto ti vorrei ringraziare per la bella cena di ieri sera.....io credevo di essere qualcosa in più di una uscita Come mai mi vedi come la donna che ti vuole"*

sfidare e non come la donna che ti ama.... Ciao ... Ti penso” (e-mail del 27.1.2008), “.....se non mi vuoi perché non sono fatta per te non ti fare problemi, preferisco piuttosto così che dovermi sentire rifiutata dalla persona che amo e che non mi va neppure di fare la collega perché anche io ho bisogno di fare sesso. Ti lascio fammi sapere PS grazie per la bella festa della donna” (e-mail del 8.3.2008), “Ciao amore” (e-mail del 14.3.2008).

Tali documenti, prodotti dal convenuto sin dalla memoria di costituzione in fase presidenziale, non sono stati oggetto di alcuna contestazione, avendo parte attrice con la memoria integrativa chiesto l'espunzione solo delle fotografie prodotte da parte convenuta quale documento 5 e relative all'altra precedente relazione con il signor .. allegata dal convenuto, né tanto meno sono state disconosciute nei termini e nelle forme di legge.

Costituiscono, pertanto, a giudizio del Tribunale, prova non solo della relazione, dato il tenore inequivocabile dei messaggi sopra testualmente riportati, ma anche della sua risalenza temporale rispetto a quanto sostenuto da parte attrice in sede di interpello che riconosce la relazione ma la colloca a partire dal maggio 2009.

Né le deposizioni dei testimoni sentiti, .., .. e .. per la genericità delle indicazioni date circa il momento in cui la relazione sarebbe sorta e .. perché direttamente coinvolto nella vicenda e quindi tutt'altro che attendibile, possono superare il dato documentale sopra riportato.

Quanto poi al nesso di causalità, parte attrice in primo luogo non ha contestato i tempi e le modalità con cui il marito avrebbe appreso di questa relazione, cioè nel marzo 2008 trovando appunto i suddetti messaggi di posta elettronica. E sotto tale profilo è evidente la stretta correlazione temporale e quindi causale, avendo come già detto le parti sottoscritto un ricorso per separazione consensuale il 14.4.2008.

E soprattutto parte attrice come già ampiamente sopra detto non ha provato la situazione di preesistenza della crisi coniugale dalla stessa allegata, non ha cioè provato che era già irrimediabilmente in atto una crisi coniugale, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale che sola effettivamente potrebbe portare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ad escludere il nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale, costituendo altrimenti, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 12.6.2006 n. 13592).

Deve, quindi, dichiararsi, a giudizio del Collegio, l'addebitabilità della separazione alla signora S per l'accertata violazione del dovere di fedeltà causalmente rilevante.

Quanto alle domande accessorie relative ai figli minori, appare doverosa una premessa.

Il regime di affidamento stabilito dal legislatore a tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso cui può derogarsi in presenza di situazioni di incapacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori o di situazioni di conflittualità tra i coniugi tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. Sez. I 29.3.2012 n. 5108, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16593).

Nel caso in esame osserva il Tribunale che dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Milano incaricati del monitoraggio sul nucleo familiare non è emersa a carico di nessuno dei due genitori un'incapacità genitoriale, ma si dà atto unicamente di

un'elevata conflittualità tra i coniugi e di una loro indisponibilità a dialogare, ciascuno imputando all'altro l'incapacità ad educare e a dare il buon esempio ai figli e screditando l'altro genitore alla presenza dei figli.

E', quindi, evidente che non possano trovare accoglimento le domande di affidamento esclusivo a sè da ciascuna parte avanzate, non essendovi elementi per ritenere un genitore più capace a tutelare l'interesse dei figli dell'altro e essendo certo, invece, che l'atteggiamento di ostilità reciproca e la tendenza a screditare l'altro non consente in alcun modo di assicurare che il genitore cui fossero affidati i figli sarebbe in grado di tutelare l'altra figura genitoriale e il rapporto dei figli con il genitore non affidatario.

Questa situazione di conflittualità che di per sè certo appare poco compatibile con quell'esigenza di dialogo e collaborazione che costituisce il presupposto dell'affidamento condiviso non preclude allo stato, a giudizio del Collegio, la conferma del regime di affidamento condiviso disposto in sede presidenziale, unica alternativa essendo del resto l'affidamento all'Ente e non certo, per quanto detto, l'accoglimento delle domande delle parti.

Ciò perché dalle relazioni dei Servizi non vengono delineate situazioni di serio pregiudizio per la crescita e lo sviluppo psicofisico dei minori, ma unicamente difficoltà relazionali a diversi livelli dei figli con il padre che possono collocarsi in quell'alveo di tollerabile disagio per la prole, provocato appunto dai comportamenti posti in essere da ciascun genitore, impegnato più nella lite e nella ripicca con l'altro che nel cercare di capire le reali esigenze dei figli.

E' evidente però che entrambi i genitori dovranno assicurare una più fattiva adesione al percorso di supporto psicologico già disposto in corso di causa e impegnarsi in un percorso di supporto alla genitorialità in modo da meglio comprendere il loro ruolo genitoriale e rielaborare l'elevata conflittualità di coppia ancora presente.

Va poi confermato il collocamento dei figli minori presso la madre che in ogni caso ha sempre costituito e costituisce allo stato il loro punto di riferimento.

Quanto al regime delle frequentazioni con il padre, ritiene il Tribunale che per ... che diventerà maggiorenne il prossimo mese di luglio le modalità e i tempi di frequentazione debbano essere rimessi ad accordi diretti tra il ragazzo e il padre con tempestiva comunicazione alla madre, tanto più che allo stato .. ha manifestato agli operatori dei Servizi in modo coerente la sua difficoltà ad incontrare il padre in modo stabile e continuativo, dovendo certamente il signor L impegnarsi per recuperare la fiducia e la relazione con il figlio in primo luogo prendendo consapevolezza delle proprie responsabilità in tale situazione e non soltanto addebitandone la colpa alla moglie, vista l'età e la piena capacità di valutazione e critica del figlio.

Quanto alle altre due figlie che risulta dalla relazione dei Servizi vedano volentieri il padre reclamando anzi una sua più fattiva e diretta presenza rispetto a quella della sua nuova compagna, attesa la conflittualità esasperata tra i genitori su tempi e modalità di frequentazione, evidenziata anche dal comportamento processuale e dalla necessità dell'intervento giudiziale per la soluzione di aspetti che propriamente non dovrebbe essere il Tribunale a regolamentare e considerato che finalmente il signor L ha preso in affitto un'unità immobiliare propria in cui ospitare le figlie a dormire e che si auspica venga meglio predisposta secondo le indicazioni date dagli operatori dei Servizi Sociali (vedi relazioni del 25.6.2012 e del 10.10.2012), appare necessario stabilire una precisa regolamentazione.

Ciò, in primo luogo, per assicurare alle minori un rapporto regolare e continuativo con il padre che dovrà adeguare, o meglio subordinare, le sue esigenze o quelle della nuova

compagna a quelle prioritarie delle figlie e, in secondo luogo, per elidere nei limiti del possibile i motivi di attrito e discussione tra i genitori, fermo restando che il Tribunale non può certo normare tutte le possibili situazioni ed evenienze nella gestione della vita dei figli delle parti.

Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sè .. e ... a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 18.00, sino alla domenica sera alle ore 21.00, un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici e sportive delle figlie e, in mancanza di accordo, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 18.00, sino alla mattina successiva riaccompagnandole a scuola e nei periodi di sospensione scolastica a casa della madre alle ore 9.00, disponendo che possano a ciò provvedere (cioè ritiro dalla scuola, prelevamento e accompagnamento da casa di un genitore a casa dell'altro) anche i nuovi rispettivi compagni conviventi delle parti, durante le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza a cominciare per l'anno 2013 con il papà per il primo periodo, per le vacanze pasquali ad anni alterni cominciando per l'anno 2013 con la madre, per le altre festività e gli altri ponti scolastici secondo il criterio dell'alternanza, per le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.

I Servizi Sociali del comune di Milano, già incaricati, dovranno proseguire gli interventi di supporto psicologico e alla genitorialità per entrambi i genitori, il progetto educativo individualizzato per ... e il monitoraggio scolastico per .. e .., avviare un percorso di supporto psicologico per i minori e svolgere attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sui minori e sul rispetto da parte di entrambi i genitori delle modalità e tempi di frequentazione padre-figli sopra disposto, segnalando in ogni caso tempestivamente al Tribunale dei minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.

Deve, infine, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano viale ..., con quanto l'arreda alla signora S in quanto genitore collocatario dei figli minori.

Anche in relazione alle statuizioni economiche ritiene il Collegio che possano essere confermati i provvedimenti presidenziali.

Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la signora S, dipendente ATM, aveva avuto un reddito netto medio mensile di € 1.330 per l'anno di imposta 2007 (reddito complessivo € 16.732, imposta € 559, addizionali € 202) e ha poi deciso da settembre 2008, in concomitanza con il giudizio di separazione e senza un ragionevole motivo posto che le asserite ragioni di salute risalivano già al 2004 e che, nonostante le stesse, le istanze di part time non erano state sino a quel momento coltivate, di dar corso ad un part time così riducendo le sue entrate ad € 854 mensili per l'anno 2008 (dichiarazione ATM doc. 19) e ad € 860 mensili per l'anno di imposta 2010 (reddito complessivo € 10.330, imposta € 0, addizionali € 0) e a € 541 per l'anno di imposta 2011 (reddito complessivo € 6.492 per 142 giorni, imposta € 0, addizionali € 0), come risulta dalle dichiarazioni fiscali prodotte.

Il signor L che nel 2007 aveva potuto contare su un reddito medio mensile di € 1.085 per l'anno di imposta 2007 (reddito complessivo € 15.190, imposta € 2.000, addizionali € 161) veniva licenziato e trovava una nuova occupazione presso la ASL con un reddito netto medio mensile di € 1.290 per l'anno di imposta 2008 (buste paga), di € 1.668 per l'anno di imposta 2010 (reddito complessivo € 24.191, imposta € 3.913, addizionali € 252) e di € 1.559 per l'anno di imposta 2011 (reddito complessivo € 22.385, imposta €

3.368, addizionali € 302).

Deve poi considerarsi che la signora S beneficia della casa coniugale di proprietà dell'ALER con un canone agevolato di € 194 mensili ove vive ormai stabilmente anche il signor ..., anch'egli dipendente ATM, che certamente dovrà contribuire alle spese tutte di gestione della casa che l'attrice ha allegato ma non documentato e che il signor L ha reperito dall'1.1.2012 una casa in locazione con un canone mensile comprensivo di spese di € 575 (doc. 20 parte convenuta) e vi abita con la compagna che lavora e che contribuirà quanto meno pro quota alle spese della casa.

Deve, infine, considerarsi che per effetto della regolamentazione delle frequentazioni sopra disposta anche i tempi di permanenza dei figli con il padre sono stati ampliati non essendo in precedenza stata fissata una disciplina quanto ai periodi festivi.

Alla luce di tale quadro reddituale, rimasto invariato per la signora S che in ogni caso ben potrebbe riprendere il lavoro a tempo pieno e di poco aumentato per il convenuto che deve però sostenere gli esborsi abitativi sopra indicati e il mantenimento diretto dei figli quando sono presso di sé, ritiene il Collegio che possa essere confermato a carico del signor L con decorrenza dal mese di marzo 2009 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante il versamento della somma mensile di € 480 (€ 160 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese scolastiche relative ad iscrizione, materiale scolastico, libri di testo e gite proposte dalla scuola, nonché dei tickets per prestazioni mediche effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese dentistiche e specialistiche in strutture private e di quelle per un'attività sportiva e/o culturale per ciascun figlio, purché previamente concordate.

Quanto, infine, alle spese di lite, ritiene il Tribunale che debbano essere liquidate nella misura complessiva di € 4.800 per compenso professionale oltre iva e cpa, applicando la nuova disciplina introdotta dal DM 140/2012, essendosi l'attività difensiva conclusa con il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente in data 8.2.2013/11.2.2013 e 4.3.2013, e quindi successivamente al 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del citato DM (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406), secondo lo scaglione medio di riferimento, trattandosi di causa di valore indeterminato, per tutte le fasi processuali effettivamente svolte con l'aumento del 25% previsto per la fase istruttoria, essendo state assunte le prove orali.

A giudizio del Tribunale devono essere poste a carico di parte attrice attesa la soccombenza prevalente in relazione anche alla domanda di addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi S e L, ...
2. respinge la domanda di addebito ex art. 151 comma 2 c.c., avanzata da S
3. dichiara ex art. 151 comma 2 c.c. la separazione addebitabile alla moglie S
4. affida i figli ... in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ..., ormai quasi maggiorenne, secondo accordi diretti tra padre e figlio con tempestiva comunicazione alla madre

6. il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie ... e ... a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici e sportive delle figlie e, in mancanza di accordo, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva riaccompagnandole a scuola e nei periodi di sospensione scolastica a casa della madre alle ore 9.00, disponendo che a ciò (ritiro dalla scuola, prelevamento e accompagnamento da casa di un genitore a casa dell'altro) possano provvedere i nuovi rispettivi compagni conviventi con i genitori
7. incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di proseguire gli interventi di supporto psicologico e alla genitorialità per entrambi i genitori, il progetto educativo individualizzato per .. e il monitoraggio scolastico per .. e .., di avviare un percorso di supporto psicologico per i minori e di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sui minori e sul rispetto da parte di entrambi i genitori delle modalità e tempi di frequentazione padre-figli sopra disposto, segnalando in ogni caso tempestivamente al Tribunale dei minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori
8. assegna la casa coniugale, sita in Milano .., con quanto l'arreda a S, in quanto genitore collocatario dei figli minori
9. pone a carico di L, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2009, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante versamento alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 480, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione marzo 2010 (base di calcolo marzo 2009), oltre il 50% delle spese scolastiche, relative a tasse di iscrizione in scuola/università pubblica, libri di testo, delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese sportive e ludiche, tutte previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche
10. condanna S a rifondere a L le spese di lite che liquida in € 4.800 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge
11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
12. manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Milano Zona 4, già incaricati, perché provvedano a dar corso a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 20 marzo 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Nadia Dell'Arciprete